

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO

DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

(approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 18 dicembre 2008)

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1) Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate:

- dalla legge 14/02/1963 n. 161 (*Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini*) modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142 (*Modifiche alla legge 14/02/1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini*);
- dalla legge 29.10.1984 n. 735 (*Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19/07/1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri*),
- dalla legge 4/01/1990 n.1 (*Disciplina dell'attività di estetista*);
- dalla legge 17/08/2005 n. 174 (*La nuova disciplina di acconciatore*);
- dalla L.R. 9/12/92, n. 54 (*Norme di attuazione della legge 4/01/1990 n. 1- Disciplina dell'attività di estetista*);
- dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 (*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*) convertito con Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31/01/2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*);
- dalle disposizioni del presente regolamento;
tra le attività di acconciatore ed estetista sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato (per esempio reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, circoli, club, associazioni culturali, palestre, piscine, centri medici specializzati) ed anche presso convivenze o su proprietà particolari comunque denominate e qualunque siano le forme o la natura giuridica di associazione o d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali).

2) L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, l'applicazione di parrucche, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente. Oltre ai sopraddetti trattamenti possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3) L'attività professionale di "estetista" consiste nelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; sono altresì comprese le attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 (*Norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici*); sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento dell'attività

- 1) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in materia.
- 2) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, materialmente e funzionalmente, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività.
- 3) Le attività oggetto del presente regolamento esercitate a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro possono svolgersi previa comunicazione da presentarsi al Servizio Competente almeno 30gg. prima dell'evento, contenente l'indicazione dei soggetti in possesso della qualifica professionale che effettueranno le prestazioni.
Tali attività "a titolo di dimostrazioni" dovranno comunque essere esercitate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in materia a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivi sotto alcuna forma.
Dette prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti .
Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.
- 4) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare attività di acconciatore e/o estetista, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 5) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 6) La vendita di prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio.

ARTICOLO 3

Attività esercitabili dalla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - Società infrasettoriali

- 1) Una stessa impresa individuale (impresa artigiana) avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) non può essere titolare di più attività disciplinate dal presente Regolamento relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
- 1) In deroga al comma precedente, una stessa impresa può esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
- 2) Una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può essere intestataria di esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso si dovrà indicare al Comune il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
Tale disposizione si applica anche alle ditte individuali non rientranti nell'ambito artigianale.
- 5) Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio da un' unica impresa.
- 6) Presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.
- 7) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista può essere svolto a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, le stesse dovranno essere adeguate di conseguenza.
- 8) Per quanto concerne l'attività didattica nel settore della formazione professionale delle attività di cui al presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni degli organi territoriali competenti in materia.

Le attività ad esclusivo scopo didattico, svolte da enti pubblici e/o privati finalizzate all'apprendimento, all'aggiornamento ed alla formazione di una o più attività disciplinate dal presente regolamento, devono comunque essere comunicate al Comune.

E' fatto divieto di svolgere attività didattiche strutturate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento, nonchè di svolgere - nei locali destinati ad attività didattiche - prestazioni professionali di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 4

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

- 1) Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) estetisti mq. 14;
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
- 3) Nel caso di subingresso l'esercizio deve essere adeguato al fine del rispetto di disposizioni di cui ai precedenti commi e dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 5. In tali casi sono fatte salve le deroghe previste dal regolamento locale di igiene.

ARTICOLO 5

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici usati

I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non inferiore all'altezza di mt. 2,70 (D.M. 5.7.75); riducibile a m. 2,40 per i corridoi, ripostigli e servizi igienici.
 - b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L.;
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.
- 2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centro storico), sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L., servizi igienici esterni all'edificio.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50; lavandino all' interno; tazza. Gli stessi devono essere dotati di antilatrina se dislocati all' interno dei locali di lavoro.

- 3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.90, n. 46.
- 4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (sono considerati locali seminterrati quelli con pavimento posto a quota inferiore a quella del marciapiede stradale ma che abbiano sporgenza fuoriterza per ogni lato non inferiore a 1/3 dell' altezza) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al SISP dell' A.S.L. 13 ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 303/56, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) presenza di idonee strutture di difesa dall' umidità di risalita;
 - b) aeroilluminazione naturale diretta per almeno 1/8; qualora sia tecnicamente impossibile soddisfare tale requisito, dovrà essere installato impianto di condizionamento, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dal S.I.S.P. dell' A.S.L. 13;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale in grado di assicurare un idoneo illuminamento a livello delle postazioni di lavoro.
- 5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo. Le pareti possono anche essere tinteggiate o ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1.80.
- 6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. devono essere installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti

in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.1956 n. 303 art. 18).

- 8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di materiale per il pronto soccorso.
- 10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Se gli schienali dei sedili sono muniti di appoggiatesta, lo stesso deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- 11) Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
 - a - l' esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; nel caso di utilizzo di sostanze chimiche è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate in etichetta o foglietto illustrativo (concentrazione del prodotto, tempi di contatto, ecc.); la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente,

come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti rispettando le tempistiche riportate nei manuali d'uso degli apparecchi utilizzati; in particolare i rasoi o gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti del tipo monouso; le lame monouso vanno sconfezionate davanti al cliente prima del loro utilizzo;

- h - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - l - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - m - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
 - n - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - o - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p - la preparazione e miscelazione delle sostanze che possono essere fonte di pericolo e/o che, possono sviluppare odori fastidiosi, devono avvenire in zona tecnica e sotto cappa di aspirazione localizzata con opportuni filtri; nel caso in cui gli effluenti vengano espulsi in atmosfera, la canna dovrà essere ad uso esclusivo, rispettate le disposizioni tecniche relative alla realizzazione dei camini e quanto disposto del Regolamento Comunale. In alternativa al collegamento della cappa aspirante a canna sfociante a tetto, potrà essere adottato un sistema del tipo a circolo interno, con opportuni filtri; in tal caso il sistema dovrà essere preventivamente valutato e approvato da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente.
In ogni caso tali procedimenti devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.
 - q - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - r - gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi e successivamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
- 12) I titolari dell'esercizio devono segnalare all'Organo di Vigilanza dell' A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

- 13) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto B della L.R. 26.3.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART. 6

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
- 2) Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.
Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 7

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

- 1) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
 - a) i locali: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso, porte e servizi igienici propri con le caratteristiche riportate nel precedente Art. 5. Anche gli impianti ed i procedimenti tecnici usati devono essere rispondenti a quanto riportato nell' Art. 5 del presente regolamento.

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L., su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

- 2) I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 11, punti 6, 7, 9, 10, 11, 13 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti sarà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ART. 8

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9

Aperture e trasferimenti delle attività di acconciatore ed estetista

- 1) L'apertura e il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentarsi – ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – al Servizio comunale competente, fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi e igienico-sanitari.
- 2) L'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, salvo diversa indicazione da parte del competente Servizio comunale. Il Titolare è tenuto a dare apposita tempestiva comunicazione della data di effettivo inizio dell'attività.
- 3) La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a) le complete generalità del richiedente (nome,cognome,luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, ragione/denominazione sociale, sede);
 - b) l'esatta ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) la disponibilità dei locali;
 - d) descrizione dell'attività che il richiedente intende esercitare (acconciatore/estetista);
 - e) il possesso dei requisiti professionali e soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività.
- 4) Alla dichiarazione di cui al comma 1 devono essere allegati:
- a) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualifica professionale del dichiarante ovvero del direttore tecnico nominato (art. 4 presente regolamento);
 - b) documento (o relativa autocertificazione) attestante la disponibilità dei locali (copia del contratto d'affitto o atto di proprietà, dichiarazione del proprietario);
 - c) pianta planimetrica dell'esercizio in scala 1:100 oppure 1:50 nella quale siano riportati la disposizione dei singoli vani e l'indicazione del rapporto aerante e illuminante, delle dimensioni, delle altezze e l'indicazione dei servizi igienici, nonché la disposizione degli arredi, dei sistemi di aspirazione localizzati su punti di preparazione di prodotti contenenti solventi o sostanze fastidiose o nocive;
 - d) relazione sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che saranno usati, nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate;
 - e) relazione attestante le metodologie adottate per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed elenco dei prodotti per i relativi procedimenti;
 - f) documentazione relativa all'idoneità degli impianti elettrico e termico ex L.46/90;
 - g) autocertificazione attestante l'agibilità dei locali e la loro destinazione d'uso (o relativa documentazione);
 - h) autocertificazione relativa all'approvvigionamento idrico e alle modalità di smaltimento dei rifiuti;
 - i) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

ARTICOLO 10

Subingresso per atto tra vivi

- 1) Il subingresso nell'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente regolamento, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti igienico-sanitari è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentarsi da parte del subentrante – ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.- al Servizio comunale competente.
Il subentrante deve risultare in possesso di tutti i requisiti soggettivi e professionali richiesti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.
Il subentrante in possesso dei suddetti requisiti può iniziare l'attività non appena presentata la dichiarazione di inizio attività, fatto in ogni caso salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 2) Qualora il subentrante non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto o del fatto che determina il passaggio nella titolarità dell'attività, lo stesso decade dal relativo esercizio.

ARTICOLO 11

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono presentare, entro sei mesi dall'evento, dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 9, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Tale dichiarazione consente lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni;

Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'intestatario dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter continuare l'attività, pena la decadenza del diritto d'esercizio.

- 3) A seguito del decesso del titolare, gli aventi diritto per ottenere la titolarità dell'attività devono dichiarare:
 - a) le generalità degli eredi ;
 - b) gli estremi dell'atto di l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, nel caso esistano eredi minori;
 - c) gli estremi della denuncia di successione;
 - d) che a carico del defunto titolare dell'esercizio non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

ARTICOLO 12

Sospensione e cessazione dell'attività

- 1) E' possibile sospendere l'attività fino ad un anno; della sospensione e della ripresa dell'attività deve essere data comunicazione al competente servizio comunale.
- 2) Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda al predetto servizio previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di farne comunicazione al competente servizio comunale entro il termine di 30 giorni.

ARTICOLO 13

Comunicazione dei provvedimenti - Effetti

- 1) I provvedimenti amministrativi sono comunicati per iscritto agli interessati.

ARTICOLO 14

Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 15

Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista è inoltre obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile dell'orario di apertura settimanale. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura non prima delle ore 7 (sette), chiusura serale non oltre le 22 (ventidue) L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati al competente ufficio.
- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle stesse debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 3) Fatte salve deroghe di carattere particolare, alla domenica e nelle giornate di festività a carattere nazionale è obbligatoria la chiusura di tutti i laboratori esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
- 4) Il Sindaco, di concerto con le organizzazioni sindacali degli operatori del settore e maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentite le Associazioni di Categoria, può autorizzare - ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 - deroghe e modifiche del calendario e degli orari di apertura e chiusura.

ARTICOLO 16

Vigilanza

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e a qualsiasi altra Autorità competente

possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1 per gli accertamenti di competenza.

Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune e relativa ricevuta di presentazione della comunicazione dell'effettivo inizio attività. o l'autorizzazione rilasciata in vigore della precedente regolamentazione.

ARTICOLO 17

Sanzioni

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di dichiarazione di inizio attività o di autorizzazione, o di uno o più requisiti soggettivi e/o igienico-sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 5 della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 2) Per attività di estetica esercitata in assenza di dichiarazione inizio attività o di autorizzazione, o in mancanza di requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della L. n. 1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n. 54/1992 e s.m.i..
- 3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 4) In caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'attività viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale; qualora, trascorso il termine assegnato, si dovessero ripresentare gravi carenze nel corso di successive ispezioni, sarà emessa ordinanza di chiusura di esercizio.
- 5) Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore/estetista nei seguenti casi:
 - a) svolgimento dell'attività senza la dichiarazione di inizio attività (o autorizzazione);
 - b) svolgimento dell'attività in assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
 - c) qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 180 giorni le cause dell'inosservanza;
 - d) perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 11;
 - e) in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 9, 10,11 salvo proroga giustificata da comprovata necessità;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni uno, salvo proroga ex art. 12, comma 2;

ARTICOLO 18

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le attività in qualunque modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che risultano utilizzare una delle attrezzature previste all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, devono essere considerate soggette al presente regolamento.
- 2) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005 (e fatto salvo quanto è previsto dall'art. 6, commi 5,2 e 6 di tale legge), sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere nel rispetto del presente Regolamento le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba e ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Qualsiasi modifica o integrazione al presente Regolamento dovrà essere adottata d'intesa con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

ARTICOLO 19

Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente testo regolamentare sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22.10.2002.